



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 4 (Trattato sul trasferimento)

PER IL TRASFERIMENTO

1. Una persona condannata può essere trasferita soltanto se: a. la persona condannata ha la cittadinanza della Parte che Riceve; b. la persona condannata, o – in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle sue condizioni fisiche o mentali – il suo legale rappresentante, chiede il suo trasferimento o acconsente allo stesso; c. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna nella Parte che Trasferisce costituisce reato anche secondo le leggi della Parte che Riceve; d. al momento della richiesta di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno; e. la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici: i. l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo di Stato o di Governo o di membri della loro famiglia; ii. il genocidio ed atti di terrorismo conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati sono Parte; e iii. altri reati che, conformemente ai Trattati e alle Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti, non possono essere considerati reati politici; f. la sentenza pronunciata a carico della persona condannata è definitiva senza possibilità di ulteriori impugnazioni; g. non sussistono procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata nella Parte che Trasferisce; h. la decisione di trasferimento si adotta caso per caso; i. le Parti comunicano alla persona condannata le conseguenze giuridiche del suo trasferimento; j. entrambe le Parti sono d'accordo sul trasferimento, secondo il proprio potere discrezionale. Nel caso in cui una delle Parti rifiuti il trasferimento, deve comunicare all'altra Parte i motivi della decisione per iscritto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3. 2. A integrazione di quanto precede e al fine di decidere su una richiesta di trasferimento, le Parti possono tenere in considerazione, tra le altre, l'esistenza comprovata di una delle seguenti situazioni: a. la persona condannata soffre di una grave malattia che mette in pericolo imminente la sua vita o soffre di una malattia in fase terminale; b. i genitori, figli, coniuge o compagno fisso della persona condannata si trovano nelle circostanze descritte

al precedente punto a); o c. la persona condannata ha piu' di sessantacinque (65) anni di eta'; d. stato di invalidita' fisica o mentale della persona, debitamente certificato.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
Partizione	Trattato sul trasferimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/trattato-sul-trasferimento-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 4 (Trattato sul trasferimento)

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 4 (Trattato sul trasferimento)

